NOTAIO DANIELE MURITANO

Piazza Guido Guerra, 8 – 50053 EMPOLI (FI) – 0571.73198 - info@danielemuritano.it

Interpello sul trust: vale solo ciò che si descrive

Dalla risposta n. 223/2026 dell'Agenzia delle entrate, una lezione per chi presenta istanze

IN SINTESI

- L'interpello non è un'assicurazione: vale solo per i fatti rappresentati.
- Risposta n. 223/2026: un trust «promosso» due volte nel 2025 è ritenuto elusivo.
- Prima di presentare istanza: descrivere l'intera operazione, o non presentarla.

1. Il caso.

Un disponente conferisce una partecipazione in un trust con trustee maltese; cinque giorni dopo il trustee la vende. Nel 2025 l'Agenzia (risposte nn. 144 e 145) aveva ammesso l'esenzione e riconosciuto il trust come soggetto autonomo. **Con la risposta n. 223/2026 applica l'articolo 16 della legge 383/2001 e chiede l'imposta sostitutiva del 26 per cento.**[1]

2. Il problema.

Le istanze del 2025, a quanto risulta dalla risposta, non menzionavano il contratto di vendita già concluso né il patto di subentro del trustee. **La risposta favorevole vincola l'Agenzia solo per i fatti rappresentati**: per l'operazione eseguita cade anche l'esonero da sanzioni e interessi.

Stigmatizzo perciò una prassi che incontro: l'interpello come lasciapassare, con il resto dell'operazione taciuto o frazionato in più istanze. **Così costruito dà una sicurezza che non c'è** e consegna all'Agenzia il disegno dell'operazione senza protezione. Frazionare per fasi non aiuta: l'Agenzia lo ritiene contrario a buona fede.

3. Cosa fare.

Prima ci si chiede se serve. Se si procede: (a) si descrive l'intera sequenza, compresi contratti già conclusi, patti di subentro e garanzie; (b) una sola istanza per l'operazione; (c) prima di fissarne i termini. Altrimenti, meglio non interpellare.

Daniele Muritano

Notaio in Empoli

[1] D. MURITANO, *Le tre vite del trustee: l'abuso del diritto senza l'articolo 10-bis*, in *Blast*, 23 novembre 2026.